


Settore primario

Invia i tuoi quesiti a
Pier Francesco Ramero
Rubrica "Botta e risposta"
e-mail: info@snals.it
Fax: 06/58972512

Bott@... e rispost@

Attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento



Una Collega ci scrive: "Nella nostra scuola il Dirigente da un po' di tempo, afferma che i giorni intercorrenti tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni sono giorni di servizio e che, pertanto, le ore di insegnamento non prestate, in quanto gli alunni non sono presenti a scuola, vanno trasformate in ore di 'non insegnamento' e dedicate a fantasiose riunioni che sono ritenute indispensabili. Così pure per i giorni intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno".

La Collega ci chiede se abbia o no ragione il Dirigente.

RISFONDE PIER FRANCESCO RAMERO

Premetto che il caso di cui tratterò riguarda pochi Dirigenti Scolastici poco informati a fronte di tantissimi che, giorno dopo giorno, con un confronto serio, pacato e documentato cercano di tirare avanti una "carretta" sempre più difficile da guidare, del cui impegno è assolutamente doveroso dare atto (ed io ne voglio dare) ed ai quali le nuove responsabilità attribuite dalla Legge 107/15 aggiungono preoccupazioni e non danno delirio di onnipotenza.

Il nostro, invece, non si confronta (forse perché si crede infallibile) e (ahimè) non è informato.

Intanto la 107/15 non entra nel merito degli impegni di lavoro dei docenti (tranne che per l'aggiornamento reso obbligatorio) per cui le regole contrattuali continuano tranquillamente ad applicarsi non essendo state cassate da alcuna norma di legge.

Vediamo quali sono le regole CCNL 2006/09

ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

Comma 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima affermazione importante: gli obblighi di lavoro non sono un "unicum" indistinto, bensì sono articolati in due tipi di impegni ben distinti tra loro: attività "di insegnamento" e "funzionali alla prestazione di insegnamento".

Comma 5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in: 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Altro passaggio importantissimo: l'attività di insegnamento - differenziata nelle ore di prestazione settimanale

a seconda dei gradi di scuola - si svolge solo "Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale".

Il che significa che, fuori di questo periodo, le 25 o 22 o 18 ore non sono da effettuare: niente allievi, niente 25/22/18 ore!

Men che mai è detto che debbano essere "commutate" in attività di altra tipologia (ore di non insegnamento).

Non sfugga a nessuno che, per quanto attiene la scuola primaria, "Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni".

Ancora una precisa distinzione tra ore di insegnamento e di non insegnamento, segno che, come più sopra affermato, non trattasi di "unicum" indistinto.

I commi successivi non li cito perché non attengono al problema che stiamo discutendo.

ATTENZIONE: le attività di non insegnamento o, per essere più precisi, le attività "funzionali all'insegnamento" sono talmente distinte da quelle di docenza che figurano in un articolo diverso del CCNL citati e vigente e, precisamente, nell'art. 29 del CCNL.

ART. 29 - ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

Comma 1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Certo, attività di progettazione e programmazione, da svolgersi, secondo il "piano annuale delle attività" e che rientrano, come vedremo nelle ore, prevista dalla lett. a) del comma 3.

Comma 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - alla correzione degli elaborati;
 - ai rapporti individuali con le famiglie.
- Quanto previsto dal comma 2, anche con un guizzo di fantasia, non si può pensare che siano attività da svolgere tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni.

Comma 3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

E fin qui è tutto chiaro, ci pare: la lett. a) parla di una "verifica di inizio anno" che certo va fatta tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, ma che rientra in massimo 40 ore annue, entro le quali trovano collocazione molti altri impegni. Se si "bruciano" tutte a settembre non si dovrebbero più svolgere gli altri adempimenti? Impossibile e, quindi, ci vuole ocularità nel distribuirle.

Per quanto attiene la lett. b) ci risulta difficile pensare a grandi riunioni nei primi giorni di settembre, comunque anche qui il numero va contenuto "in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue" per gli

"insegnanti con un numero di classi superiore a sei" quindi ben di meno per chi ha meno classi.

Il comma 5 lo omettiamo perché non attinente al nostro problema.

Cerchi di ricordare il dirigente in questione che, sempre a contratto, l'art. 28, comma 4 prevede:

"Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisporre, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7".

Dunque una corretta successione di tempi sarebbe la seguente:

- il Dirigente predisporre il piano delle attività (ammettiamo che, per eccesso di fiducia, gli OO.CC. non facciano proposte);
- il collegio Docenti-Delibera il piano;
- in conseguenza del piano deliberato il Dirigente assegna ai Docenti gli impegni in forma scritta in modo che se è illegittimo - magari per le commissioni di cui abbiamo parlato - chi lo impone o chi lo approva ne risponda di persona ove chiamato in giudizio. Per essere più espliciti: di fronte alla trasformazione delle ore di insegnamento ante e post lezioni (settembre e giugno) in ore "funzionali all'insegnamento", operazione palesemente illegittima per le ragioni già esposte e per quelle che diremo ancora a breve, i Docenti interessati possano ricorrere con tranquillità al Giudice indicando chi ha commesso l'illegittimità e chiedendo al dirigente, (se ha operato senza delibera del Collegio), o a coloro che in Collegio hanno approvato il piano, il pagamento delle ore lavorate in più rispetto agli obblighi di servizio. È appena il caso di sottolineare che già più di un dirigente ha pagato queste ore per sentenza del Giudice.

Ultimo passaggio per concludere che la commissione tra ore di insegnamento e funzionali all'insegnamento non è fattibile: il corrispettivo economico delle stesse: infatti la

Tabella 5

Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica

Allegata al CCNL prevede compensi differenziati per ciascuna attività:

- euro 35,00 per ora di docenza;
- euro 17,50 per ogni ora di non docenza.

Ancora una volta viene ribadita la netta separazione tra le varie attività in capo al Docente, che affermiamo dall'inizio di questo articolo.

Questa volta dal punto di vista economico.